

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sentenza n. 6/22

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di aprile, in collegamento da remoto tramite *Google meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Silvestro Maria Russo	Relatore
Pres. Raffaele Potenza	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano, nel reclamo in appello (proc. CS1/22) presentato da Baby Race s.r.l., corrente in Castenedolo (CS), avverso la decisione n. 14 del Collegio dei Commissari sportivi, presa nel corso della gara del campionato WSK Super Master Series Circuito internazionale di Napoli - Sarno il giorno 11 marzo 2022 – Cl. Mini – Heliminatory Heat A/B, pronuncia la seguente

SENTENZA

1. – In data 11 marzo 2022 s'è tenuta, presso il Circuito internazionale di Napoli-Sarno, una gara del campionato WSK Super Master Series (cl. Mini), 4° round, Heliminatory Heat A–B.

A tale manifestazione ha partecipato, tra gli altri, anche la Baby Race s.r.l., corrente in Castenedolo (BS), presentando nove giovani piloti, tra cui il pilota Pesl Jindrich, di anni 11. Questi è titolare della lic. n. 22AS0142, rilasciata dall'Autoclub Ceske Republic (conduttore n. 522) e, a quanto consta, s'è presentato a tal appuntamento del campionato WSK Super Master Series in testa alla classifica con 123 punti di vantaggio sul secondo graduato e 124 punti dal terzo (Christian Costoya).

Detta Società dichiara al riguardo d'aver suggerito ai propri piloti, specialmente al Jindrich, di non cadere in probabili provocazioni da parte di piloti terzi, come in effetti s'è verificato già prima della gara, durante le prove libere.

È accaduto invece che, nel corso della gara eliminatória dell'11 marzo u.s. e come dichiarano il pilota Jindrich e la stessa Società, quest'ultimo sarebbe stato urtato volontariamente dal kart del pilota Costoya (n. 501). Finita detta *manche* eliminatória ed al momento della pesatura dei veicoli in parco chiuso, il Jindrich s'è brevemente azuffato col Costoya con spintoni e strattoni. Essi son stati in breve tempo divisi dal sig. Simone Catenacci (adulto, motorista del *team* Parolin e di Costoya), a sua volta fermato dal sig. Andrea Casillo (adulto, motorista di Baby Race) e, quindi, da altra persona e dagli Ufficiali di gara, per sedare tal alterco.

Sicché, con decisione n. 14, annunciata alle h. 15,13 dell'11 marzo u.s., i Commissari sportivi hanno statuito la squalifica del pilota Jindrich dalla competizione *de qua*, reputandone il comportamento in violazione dell'art. 4, co. 5 e dell'art. 26 del RDSSK, in base all'art. 216-bis del RSN.

2. – Alle h. 15,28 lo Jindrich ha preannunciato appello contro la decisione n. 14/22, il quale è poi stato depositato il successivo giorno 14.

La Baby Race, con l'appello in epigrafe, ha dedotto: A) l'erroneo riferimento dei Commissari all'art. 4.5 del RDSSK (che non contempla affatto la condotta dell'appellante), la tardività della sanzione dell'incidente di cui al successivo art. 26 (i Commissari sono stati notiziati dell'evento alle h. 14,05, ma hanno provveduto solo alle h. 15,28, cioè oltre 30 min. da tal notizia) e l'impossibilità di comminare il deferimento (essendo immotivata la squalifica irrogata); B) l'eccessività della sanzione irrogata, mentre nella specie è applicabile l'attenuante ex art. 225, lett. a) del RSN (*avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui*), stante soprattutto la giovane età del reo in relazione all'ingiustizia del comportamento del controinteressato.

S'è costituita la Procura federale, la quale eccepisce anzitutto:

a) la piena applicabilità dei principi-cardine dell'ordinamento sportivo (principio di lealtà, art. 8, co. 1 RSN; principio di non violenza), utilizzabili pure senza espressa citazione;

b) l'irrelevanza del richiamo alla giovane età del reo e alle attenuanti ex art. 225 RSN, avendo egli in pratica abusato delle proprie ragioni, passando alle vie di fatto;

c) che, per contro tali ragioni ben sarebbero potute, qualora richiesto, esser tutelate in modo acconcio dall'intervento del Direttore o dei Commissari di gara, donde la congruenza della sanzione espulsiva rispetto alla condotta illecita del pilota.

3. – Alcune precisazioni in rito, in relazione al contraddittorio tra le parti, s'appalesano opportune.

La prima: quand'anche fossero configurabili profili di responsabilità civile rilevanti per l'ordinamento generale (peraltro devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. z, c.p.a.: cfr. Cass., sez. un., 29 ottobre 2021 n. 30714, anche ai fini risarcitori), la giurisdizione di questa Corte d'appello e del Giudice sportivo è piena. Tanto non solo in applicazione della clausola compromissoria che lega tutti i tesserati alla previa adizione della Giustizia sportiva e del principio di esaurimento dei rimedi interni alle Federazioni sportive (qual condizione di procedibilità innanzi al Giudice amministrativo) ex art. 3 del DL 220/2003, ma soprattutto per la protezione costituzionale verso l'ordinamento sportivo qual strumento di pluralismo e, al contempo, di tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale. Sicché tanto le c.d. "regole tecniche" dell'ordinamento sportivo (dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd.), quanto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, col solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. Pertanto, ogni qualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie tecniche o disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo (come nel caso in esame), sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, associazioni, affiliati e tesserati—quali soggetti dell'ordinamento sportivo— sono onerati, secondo le previsioni ed i regolamenti del CONI e delle singole Federazioni sportive, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (cfr. così Cass., sez. un., 7 maggio 2021 n. 12149).

La seconda: nella specie non s'è verificata alcuna decadenza, in capo ai Commissari sportivi, dal termine per l'irrogazione della sanzione. Tanto non perché esso non sia perentorio in sé, né che tal brevità di tempo assegnato non risponda a ragionevoli esigenze di celerità e di razionalizzazione organizzativa, specie nelle gare di massa e con molteplici *manche* a ripetizione, spesso nella medesima giornata. In realtà, detto termine, affinché serva allo scopo e non diventi una sorta di condono "tombale" per l'irrogazione delle sanzioni o, a parti invertite, una sorta d'ostacolo all'ingresso del tesserato ai rimedi giustiziali interni, dev'esser gestito nel senso valutarne congruamente o di renderne oggettivamente conoscibile il momento *a quo* della decorrenza. Ha ragione allora la Procura a chiarire, citando la relazione del CTBK Ruiu, che solo da questa, la quale ha illustrato in maniera completa i fatti in modo alquanto diverso da ciò che rappresenta sul punto l'appello in epigrafe, il Direttore ed i Commissari di gara hanno avuto piena contezza e del fatto in sé e della conseguente antiggiuridicità di esso. E, in disparte la correttezza della traduzione del relativo contenuto, ha ragione la Procura a rammentare altresì il valore privilegiato delle risultanze di fatto indicate nelle relazioni degli Ufficiali di Gara, che servono essenzialmente per ricostruire la fattispecie illecita e per ricollegarvi la sanzione corrispondente.

La terza: il Collegio intende sgombrare il campo da alcuni equivoci logici che fanno da contorno ad una vicenda in sé chiara in fatto. Si tratta: a) della circostanza che la vicenda in esame s'è svolta, tra due piloti, in parco chiuso e nell'intervallo all'interno di un'unica competizione; b) della sostanziale irrilevanza (non logica o *in apicibus*, ma) tecnica delle regole penalistiche, poiché le sanzioni sportive, tranne quando il fatto in sé non costituisca reato, sono sanzioni amministrative interne, se del caso conoscibili da questo Giudice e, ove vi s'arrivi e nei limiti di quella giurisdizione, dal Giudice amministrativo nella sua giurisdizione esclusiva (cfr., sui tali limiti e sulla congruenza della Giustizia sportiva coi valori costituzionali e della CEDU, Cass., sez. un., 27 dicembre 2018 n. 33536; id., 23 febbraio 2021 n. 4850); c) della pari irrilevanza del fatto che il Costoya sia stato, o no, sanzionato per il suo comportamento antisportivo in sede di gara, poiché tal condotta al più attenua, ma non elide la responsabilità dell'appellante; d) della pari irrilevanza del mancato *briefing* dei giovani piloti col Direttore di gara, a quanto consta non più svolto durante la pandemia di Covid-19, giacché, per

quanto utile a rammentare ad illustrare le regole di gara e quelle di sportività generali (specie per i più giovani), non v'è prova logica che, *coeteris paribus*, dall'eventuale effettuazione di detto *briefing* sarebbe sortito un risultato diverso e migliore.

4. – Nel merito, il Collegio reputa meglio chiarire che già il principio della sentenza Corberi ha escluso ogni scusabilità di comportamenti innominati, cioè diversi da quelli espressamente sanzionati dalle norme tecniche di gara e sul comportamento del pilota nella gara, ma pur sempre regole non solo immanenti, ma anche testualmente statuite per garantire la sportività (declinazione della buona fede e della lealtà nell'ordinamento sportivo) e la non violenza dentro e durante le competizioni sportive.

Nel caso in esame, la decisione impugnata descrive nella parte motiva la condotta contestata («*the driver 205 pushed and buffed on the driver 501*») ed irroga la sanzione della squalifica dalla manifestazione.

Ha ragione la Procura a far constare che, se non stati richiamati espressamente i principi generali di cui all'art. 8.1 e 8.4 RSN, è parimenti vero che tutti i licenziati sportivi che corrono in Italia, con l'iscrizione ad una manifestazione inserita nel calendario sportivo ACI, accettano le regole di detta Federazione, come peraltro dicono espressamente gli artt. 5 e 7 RSN. Sicché tali norme si danno per lette ed accettate da tutti i concorrenti e dalle loro squadre e, nei limiti di un'oculata ragionevolezza, si presumono l'osservanza delle stesse e la responsabilità per la loro violazione. Occorre partire dunque da un approccio non già penalistico (ossia, *nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali*), bensì del libero ingaggio (consensuale) degli sportivi durante le, ed in occasione delle competizioni agonistiche, essendo applicabili le due clausole generali della sportività e della non violenza durante tutto l'arco della manifestazione cui essi partecipano. E dette clausole, che potrebbero esser già in sé i *naturalia* dell'ingaggio predetto, in realtà costituiscono regole espresse dell'ordinamento sportivo ACI: il principio di sportività e lealtà è scritto nell'art. 8.1 e quello di non violenza è inserito nell'art. 8.4 del RSN, oltre ad esser concetto ricavabile dai principi fondamentali della Costituzione e sanzionato anche dalla legge penale (reato di lesioni) e da quella civile (art. 2043 e ss., c.c.). Sicché la violazione di esse ed ogni ribellione contro di esse è illecito disciplinare specifico, ai sensi del successivo art. 217, donde l'inderogabilità di detti principi, comunque essa s'inverni e la loro sanzione da parte della Federazione.

Ciò posto, non sfugge al Collegio che lo sport giovanile è metodo educativo per la gioventù e che comportamenti scorretti, impulsivi o violenti debbano esser sanzionati con la severità del caso. Anzi, il Collegio deve convenire con la Procura, laddove non si può tener conto della giovane età del reo, in quanto il comportamento aggressivo di un minore di anni 11 è spia, non irrilevante e da cui non si può decampare, d'una non minima impermeabilità di questi ai concetti di *fair play* e rispetto delle regole (art. 8.1 e 8.4 del RSN), che impone la di lui piena soggezione alle sanzioni del sistema federale, che mira a tutelare anche l'incolumità dei terzi. Vero è bene però che, come l'appellante è giustamente destinatario di sanzione per esser passato alle vie di fatto contro colui che gli aveva recato un danno ingiusto, tutto tal illecito soggiace altresì al regime dell'attenuante ex art. 225, lett. a) del RSN («*avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui*»).

Pertanto, mentre non viene in evidenza la giovane età del reo, che prescinde dal dato oggettivo dell'ingiustizia del comportamento del controinteressato e non lo esenta da responsabilità, quest'ultima invece s'appalesa attenuata e va trattata di conseguenza. In tal caso, il Collegio, come rammenta la Procura, quale Giudice d'appello può riformare in parte il dispositivo della decisione impugnata e può integrarne la motivazione con riguardo ai motivi di gravame, ai sensi dell'art. 23.8 del RGS. Da ciò discende che, in applicazione dell'invocata attenuante ex art. 225, lett. a) del RSN, il Collegio reputa fondato *in parte qua* il secondo motivo d'appello e per l'effetto, in parziale riforma della decisione appellata, ai sensi del successivo art. 227.3, lett. a) e stante il dolo d'impeto del reo, gli applica la sanzione sospensiva, abbinata a quella pecuniaria.

P.Q.M.

accoglie in parte l'appello ed irroga la sanzione della sospensione per sei mesi del pilota Pesl Jindrich e la sanzione pecuniaria di € 26.000,00 (ventiseimila/00).

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale versato.

Così deciso, in videoconferenza, il 15 aprile 2022.

Firmato

Il Relatore

S.M. Russo

Il Presidente

C. Zucchelli

